



## ***Regolamento Comunale di Polizia Urbana***

### **INDICE**

#### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1: Finalità

Art. 2: Ordinanze sindacali e ordini verbali

Art. 3: Funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni

Art. 4: Ambito di applicazione

Art. 5: Licenze e autorizzazioni

#### **TITOLO II - SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Art. 6: Delle occupazioni

Art. 7: Occupazioni di spazio pubblico

Art. 8: Addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari

Art. 9: Luminarie

Art. 10: Occupazioni di sede stradale – ponteggi e accantieramenti

Art. 11: Operazioni di svuotamento e spurgo dei pozzi neri

Art. 12: Atti vietati su suolo pubblico

Art. 13: Atti vietati nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o di uso pubblico

#### **TITOLO III - NORME DI TUTELA DEL PATRIMONIO**

Art. 14: Patrimonio pubblico e arredo urbano

Art. 15: Accesso alle strutture sportive pubbliche



#### **TITOLO IV - NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI**

Art. 16: Del decoro dei fabbricati, delle aree nonché di pertinenze e manufatti in genere

Art. 17: Cautele invernali

Art. 18: Nettezza del suolo pubblico

Art. 19: Abbandono rifiuti

Art. 20: Divieto di getto di opuscoli o foglietti

#### **TITOLO V - TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA**

Art. 21: Ambrosia

Art. 22: Prostituzione

Art. 23: Prevenzione incendi ed infortuni

Art. 24: Emissione di odori, gas, vapori e fumo

Art. 25: Detenzione di materiale infiammabile

Art. 26: Oggetti mobili su balconi, davanzali o in esposizione su suolo pubblico

Art. 27: Rami e siepi sporgenti sulla pubblica via

Art. 28: Segnalazioni per verniciature

Art. 29: Immobili e aree dismesse

Art. 30: Cautele nei lavori

#### **TITOLO VI - DELLA QUIETE PUBBLICA**

Art. 31: Uso di strumenti musicali

Art. 32: Rumori molesti

Art. 33: Pubblicità sonora

Art. 34: Proprietà private divieti



Art. 35: Definizione e divieti su attività rumorose ed incomode

Art. 36: Officine e laboratori: condizioni di esercizio

Art. 37: Attività rumorose: locali

Art. 38: Attività rumorose: orari

#### **TITOLO VII - POLIZIA ANNONARIA**

Art. 39: Commercio su area pubblica: prescrizioni ed obblighi

Art. 40: Esposizione dei prezzi

Art. 41: Inseadimento di sexy shops e riviste pornografiche

Art. 42: Occupazione per esposizione di merce

Art. 43: Raccolta fondi

Art. 44: Raccolta di indumenti, stracci, carta ed altro da parte di Associazioni o Enti Benefici

Art. 45: Suonatori ambulanti, girovaghi

#### **TITOLO VIII - CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI O ADDOMESTICATI**

Art. 46: Custodia e tutela

Art. 47: Detenzione di cani all'interno di cortili e/o giardini privati

Art. 48: Circolazione dei cani

ART. 49: Aree attrezzate per permettere l'attività motoria dei cani.

Art. 50: Volatili e stalle

Art. 51: Divieto di introduzione animali nei locali di produzione, vendita e somministrazione di generi alimentari o altri luoghi pubblici individuati dall'Amministrazione

#### **TITOLO IX - ATTIVITA' AGRICOLE E TENUTA GIARDINI**

Art. 52: Concimazioni e diserbanti



Art. 53: Pulizia fossati

#### **TITOLO X - SPETTACOLI VIAGGIANTI**

Art. 54: Carovane

#### **TITOLO XI - SANZIONI**

Art. 55: Sanzioni

Art. 56: Reiterazione delle violazioni

Art. 57: Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ed obbligo di sospendere una determinata attività

Art. 58: Sequestro cautelare e sanzione accessoria della confisca amministrativa. Custodia delle cose

Art. 59: Abrogazioni ed entrata in vigore.

\* \* \* \* \*



## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1: Finalità**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e del patrimonio pubblico.

Il decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008 disciplina l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 54 del Decreto L.G.S 267/2000, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana.

2. Il presente Regolamento opera su tutto il territorio comunale.  
Le norme relative agli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso od aperti al pubblico, compresi i portici, i canali e i fossi fiancheggianti le strade.  
Le disposizioni del presente Regolamento, debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.  
Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

### **Art. 2: Ordinanze sindacali e ordini verbali**

Il Sindaco ed i Responsabili dei Settori, nelle materie e settori di loro competenza, possono emanare ordinanze e disposizioni di carattere generale e particolare che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente Regolamento e di quelle altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di polizia urbana.

Oltre le leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti, dagli ufficiali ed agenti di Polizia Locale e di polizia giudiziaria, nonché dai responsabili dei settori, per quanto di loro competenza.

### **Art. 3: Funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni**

1. Le funzioni amministrative che rientrano nel concetto di " polizia urbana " concernono le attività di polizia amministrativa nelle materie che, specificatamente trasferite, attribuite o delegate al Comune, si svolgono esclusivamente nell'ambito del suo territorio comunale ed in armonia con la vigente normativa sull'ordinamento degli enti locali.
2. Della vigilanza sul rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento, in ragione della peculiarità dello stesso, è incaricato, in via prioritaria, il personale della Polizia Locale, nonché gli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, così come previsto dall'art. 13 della legge 24.11.1981 n. 689



( Legge Depenalizzazione ) a cui si aggiungono gli eventuali agenti accertatori nominati dall'Amministrazione Comunale, incaricati per legge, per funzione o per delega, dei predetti controlli.

3. L'accertamento delle violazioni avviene nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata L. 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Gli agenti ed i funzionari debbono essere muniti della tessera di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite, e qualora non siano in divisa, devono esibirla dopo essersi qualificati e prima di procedere.

#### **Art. 4: Ambito di applicazione e definizioni**

Il presente regolamento si applica in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché nelle aree private ad uso pubblico, salvo diversa disposizione.

Con il presente Regolamento sono disciplinate le seguenti materie:

1. La pulizia ed igiene dell'abitato e dei cortili e giardini interni degli edifici, nei lotti liberi e loro pertinenze;
2. Lo sgombero dell'immondizia e della neve dalle vie e da altri luoghi pubblici; l'annaffiamento di tali luoghi e vie;
3. Il mantenimento e la regolarizzazione della libera circolazione nei luoghi pubblici;
4. L'uso delle acque prelevate per scopi civili ed i bagni in luogo pubblico;
5. La custodia e la circolazione degli animali pericolosi o che possano recare molestia o danno;
6. Il cumulo, il deposito e la custodia di materie infiammabili;
7. Le cautele necessarie per evitare gli incendi, tanto nell'abitato che nelle campagne, ed i provvedimenti relativi alla loro pronta estinzione;
8. L'esercizio delle attività produttive e dei depositi, dei mestieri rumorosi o altrimenti arrecanti disturbo.

Il regolamento provvede, comunque, ad altre materie consimili a quelle indicate, che non siano già regolate dalle leggi o dai regolamenti generali e nel rispetto delle gerarchie legislative.

*(D.P.R. 616/77 – Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 25.7.75 n. 382. –*

*Art. 18 – Polizia Urbana e rurale – Le funzioni amministrative relative alla materia “polizia urbana e rurale” concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non siano proprie delle competenti autorità statali.)*

#### **Art. 5: Licenze e autorizzazioni**

Le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi, licenze rilasciate in base al presente Regolamento debbono, in ogni caso, essere emesse per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare, oppure al rappresentante legale dell'azienda, ente o associazione interessata;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo da parte del titolare di riparare tutti i danni causati durante l'esercizio e/o l'occupazione e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, all'occorrenza, nuove condizioni che si rendessero necessarie, nel pubblico interesse, sospendendo o revocando in casi eccezionali a suo criterio insindacabile, i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento in caso di abuso;
- f) previo pagamento, ove previsto, di tasse e/o diritti ovvero di cauzione per eventuali danni.



Le spese relative al rilascio sono a carico del destinatario.

Nel caso in cui il rilascio delle autorizzazioni, licenze, ecc..., previste dal presente articolo fosse subordinata al pagamento presso la Tesoreria Comunale di una cauzione, il Comune potrà trattenere integralmente la stessa, fatta salva la residua maggior somma dovuta dal danneggiante sino al raggiungimento del totale ammontare del danno subito, o per il costo necessario al il ripristino dello stato dei luoghi e delle cose, così come valutato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Nel caso in cui il rilascio delle autorizzazioni sia subordinato al pagamento di una tassa, esse saranno rilasciate contro esibizione della prova dell'avvenuto pagamento o contro il pagamento stesso.

In caso di reiterazione della violazione si applica anche la sospensione fino a 30 giorni del titolo autorizzativo.

## TITOLO II - SPAZI ED AREE PUBBLICHE

### **Art. 6: Delle occupazioni**

1. Per spazio pubblico, ai fini del presente regolamento, deve intendersi quello costituito da spazi ed aree pubbliche e da aree private ad uso pubblico.
2. E' vietato qualsiasi utilizzo dello spazio pubblico che ne limiti la fruibilità alla collettività, salvo che esso non sia debitamente autorizzato o concesso (mediante le procedure vigenti).
3. Fatta salva l'applicazione del codice della strada e del suo regolamento di esecuzione, qualsiasi occupazione di spazio pubblico deve essere effettuata in modo tale da non occultare cartelli, né utilizzarli per uso personale, lanterne semaforiche, fari d'illuminazione, quadri della pubblica affissione e quant'altro sia destinato all'arredo urbano.
4. L'interessato ha l'obbligo di tenere, nel luogo ove è effettuata l'occupazione, il relativo documento autorizzativo e di mostrarlo a richiesta degli organi di vigilanza.  
Per quanto non in contrasto e non previsto nel presente articolo, si rimanda al vigente regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico.

### **Art. 7: Occupazioni di spazio pubblico**

Tutte le occupazioni di suolo o spazio pubblico si intendono accordate alle seguenti condizioni generali, oltre a quelle particolari stabilite da leggi speciali, dal Regolamento Comunale TOSAP e dall'atto di autorizzazione:

- a) pagamento della TOSAP e, ove previsto, di altre tasse e/o diritti;
- b) limitazione dell'occupazione alla superficie ed alla durata di tempo prescritte;
- c) compimento delle opere di difesa necessarie e installare le segnalazioni occorrenti per evitare pericoli per il pubblico transito;
- d) apposizione dei prescritti segnali luminosi d'avviso in tutti i casi di scarsa visibilità;
- e) ripristino dello spazio utilizzato al termine dell'occupazione.



Dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo ogni permesso di occupazione di aree pubbliche o soggette a servitù pubblica s'intende sospeso, salva diversa disposizione che dovrà risultare dal relativo permesso.

È vietato rimuovere o spegnere i segnali di avviso di cui al precedente punto c); ai responsabili delle imprese addette ai lavori interessati dalle licenze incombe l'obbligo della sorveglianza affinché tali segnali rimangano accesi durante il tempo prescritto.

In caso di reiterazione della violazione si applica anche la revoca del titolo autorizzativo.

Le turbative e abusive occupazioni del suolo pubblico, salvo le sanzioni comminate da leggi e regolamenti, saranno rimosse con ordinanza sindacale a cura del Servizio di Polizia Locale e, all'occorrenza, con l'ausilio delle forze dell'ordine presenti sul territorio comunale.

Per quanto non in contrasto e non previsto nel presente articolo, si rimanda al vigente regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico.

### **Art. 8: Addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari**

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi almeno 48 ore prima, la collocazione di striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari (che non rientrino tra quelli elencati nell'art. 47 del regolamento di esecuzione del codice della strada). Nella comunicazione sopraccitata deve essere necessariamente indicato il periodo di esposizione.
2. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione quanto utilizzato durante le cerimonie religiose, le bandiere di partiti politici esposte all'esterno della sede del partito, nonché le bandiere esposte da privati in occasione di eventi o ricorrenze sportive o istituzionali, purché, in questi casi, l'esposizione sia limitata alla durata dell'evento e non si protragga oltre il giorno successivo al termine dello stesso.
3. Gli striscioni, addobbi, drappi e similari posti trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, e a mt. 4,00 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi. In ogni caso non deve essere arrecato pericolo per la circolazione.
4. Entro 5 (cinque) giorni dal termine indicato al precedente punto 1, addobbi, striscioni e drappi devono essere rimossi.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei committenti.

### **Art. 9: Luminarie**

1. La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, fatto salvo l'ottenimento delle autorizzazioni previste dal TULPS ( Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza ), è soggetta a preventiva comunicazione al Comune, almeno 10 giorni prima della collocazione stessa, corredata da una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche



preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. Alla dichiarazione deve essere allegata copia dell'avvenuta stipula della polizza di responsabilità civile di importo adeguato. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati. Nella comunicazione sopra citata deve essere necessariamente indicato il periodo di esposizione.

2. Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, e mt. 4.00 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedisti. Eventuali deroghe alle suddette misure possono essere rilasciate dall'ufficio tecnico comunale, solo nel caso di collocamento di luminarie sotto le volte dei portici. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamento, sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.
3. Entro 10 (dieci) giorni dal termine indicato al precedente punto 1, le luminarie devono essere rimosse.

### **Art. 10: Occupazioni di sede stradale – ponteggi e accantieramenti**

1. Chi esegue, su spazio pubblico o d'uso pubblico, lavori di qualsiasi genere che producano schegge, polveri o altri detriti, oltre a richiedere il necessario titolo abilitativo in relazione alla tipologia di opere che intende eseguire, deve provvedere a recintare con reti e teli protettivi l'area interessata adottando qualsiasi altro accorgimento idoneo ad impedire danno o molestia a cose e persone. In particolare, la movimentazione e l'accumulo dei materiali da costruzione che, per loro natura, possono dare origine a diffusione di polvere o ad insudiciamento dell'area circostante, deve avvenire adottando accorgimenti idonei ad evitare che ciò accada (coperture, confinamento, bagnatura, ecc.).
2. In particolare, è vietato gettare dall'alto di ponteggi o edifici su pubblica via o luoghi di pubblico passaggio, materiali residui di demolizioni o rottami. Tali operazioni devono eseguirsi utilizzando appropriati metodi atti ad evitare pericolo a persone cose e animali, nonché spandimento di polveri. Nei cantieri ove si procede alle demolizioni, si deve provvedere affinché i materiali risultanti da tali operazioni vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di recipienti e comunque previa bagnatura allo scopo di evitare l'eccessivo dispersione di polveri. In tutti i cantieri ove si proceda alla demolizione a mezzo di pale o altri macchinari a braccio meccanico oltre alla bagnatura, occorrerà adottare speciali accorgimenti allo scopo di evitare l'eccessiva polverosità e rumorosità.
3. Gli accantieramenti devono essere recintati per un'altezza minima di due metri dal suolo mediante la realizzazione di una struttura in rete elettrosaldata autoportante, rivestita in tela coprente, decorosa ed adeguata ai luoghi, dotata di opportune barriere che impediscano sia la dispersione di polveri, sia il facile accesso, soprattutto ai minori.
4. Qualora venga occupato il marciapiede o comunque un'area destinata al transito dei pedoni, oltre a quanto prescritto dal Codice della Strada e relativo regolamento, è fatto obbligo di creare degli scivoli o comunque di adottare accorgimenti per evitare di creare barriere architettoniche e di predisporre soluzioni atte ad impedire il facile accesso, soprattutto ai minori alla limitrofa area di cantiere.
5. Qualora le dimensioni della strada non permettano di occupare un'area di cantiere di dimensioni tali da evitare la caduta di detriti sulle aree pubbliche dalle facciate, sarà obbligatorio il posizionamento di "parasassi" posti sopra la sommità della recinzione di cantiere, sporgenti almeno 120 cm. dalla recinzione.
6. L'occupazione con scale, sgabelli e simili del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza titolo, purché sia limitata al tempo occorrente per tali operazioni.



7. In occasione di richiesta di titolo abilitativo per attività temporanee con l'attivazione di macchine rumorose e in genere per l'esecuzione di lavori rumorosi, che comportino il superamento dei limiti di rumorosità contemplati per la zona interessata, previsti nel piano di zonizzazione acustica, dovrà essere acquisita la deroga ai sensi della Legge n°447 del 26.10.1995 e s.m.i.

Per quanto non in contrasto e non previsto nel presente articolo, si rimanda al vigente regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico.

### **Art. 11: Operazioni di svuotamento e spurgo dei pozzi neri**

1. Le operazioni di spurgo di pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate ed autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi e gli odori. I reflui derivanti dalle suddette operazioni dovranno essere smaltiti in impianti autorizzati.
2. Tali operazioni, salvo casi particolari o di emergenza, devono eseguirsi, senza creare intralcio o disturbo alla circolazione stradale. Nei luoghi ad alta densità abitativa dovranno svolgersi dalle ore 8.00 alle ore 9.30 o dalle ore 15.00 alle ore 16.30. Eventuali deroghe possono essere concesse dalla Polizia Locale, per motivate ed inderogabili esigenze.

### **Art. 12: Atti vietati su suolo pubblico**

Sul suolo pubblico è vietato:

- a. lavare veicoli e ripararli, fatto salvo che la riparazione sia determinata da forza maggiore. Qualora il lavaggio di autoveicoli o simili avvenga lungo corsi d'acqua, canali, fossi o rogge verranno applicate le sanzioni più gravi prescritte dalle leggi statali o regionali vigenti;
- b. eseguire giochi che possano creare intralcio alla circolazione, arrecare danno o molestia a persone, cose o animali, o imbrattare immobili e cose;
- c. distribuire cibo a volatili ed altri animali, derogando a tale divieto unicamente per i punti di alimentazione eventualmente autorizzati e controllati dalle Autorità competenti;
- d. abbandonare o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
- e. il campeggio o l'attendamento fuori dalle aree eventualmente attrezzate;
- f. ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio comunale, di effettuare lo scarico fuori delle aree allo scopo attrezzate ed autorizzate;
- g. lo scarico di acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggio di attività commerciali e private nelle caditoie poste nelle aree pubbliche;
- h. gettare nelle fontane e vasche pubbliche rifiuti di qualsiasi genere o utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di animali, indumenti e simili e nelle stesse è vietato introdurre, per qualsiasi motivo, animali;
- i. bivaccare, o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornic, sulle gradinate di pubblici edifici e ovunque possa arrecare intralcio o disturbo;
- j. soddisfare le necessità fisiologiche;



- k. creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime strutture in modo difforme da quello stabilito;
- l. lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche o visibili al pubblico;
- m. accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché, qualora causino pericolo o molestia a persone ed animali, sparare petardi o simili;
- n. spostare, manomettere, rompere ed insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- o. collocare, affiggere o appendere alcunché su pali, arredi, inferriate o altri beni pubblici senza preventiva autorizzazione;
- p. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o anche privati posti al libero accesso da suolo pubblico, nonché legarsi o incatenarsi agli stessi;
- q. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature, gli arredi o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- r. imbrattare con scritte e disegni, danneggiare monumenti, muri, porte, portoni, cancellate, infissi, di edifici pubblici o di edifici privati posti sulla pubblica via;
- s. gettare o lanciare rifiuti a terra o comunque fuori dagli appositi raccoglitori;
- t. gettare a terra mozziconi di sigarette, cartacce, lattine, chewingum e altri rifiuti simili;
- u. sbattere tappeti o tovaglie;
- v. legare biciclette alle panchine, agli oggetti di arredo urbano e ad altri manufatti se arrecano intralcio alla circolazione veicolare e/o pedonale.

### ***Art 13: Atti vietati nei parchi urbani, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o di uso pubblico***

Nei parchi, nelle aree verdi attrezzate, nei giardini pubblici o di uso pubblico sono vietati, oltre agli atti elencati nell'articolo precedente, i seguenti atti:

- a) circolare con autoveicoli, velocipedi, ciclomotori e motocicli, ad esclusione di quelli condotti a mano, fatti salvi i veicoli delle Forze di Polizia, i mezzi di soccorso e di emergenza o comunque i mezzi autorizzati;
- b) transitare, cavalcando animali o usando veicoli a trazione animale, salvo preventiva comunicazione; all'Amministrazione Comunale;
- c) collocare, ancorare o in qualsiasi modo affiggere alle piante ed alle strutture, cartelli, manifesti o altro materiale, salvo autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- d) asportare esemplari di arbusti o piante da fiori o comunque arrecare in qualsiasi modo danni alle piante, ai cespugli, ai fiori ed al manto erboso;
- e) accendere fuochi;
- f) abbandonare qualsiasi oggetto ed in particolare oggetti taglienti o comunque pericolosi;
- g) utilizzare, senza averne titolo, le strutture da gioco riservate ai bambini sino ai 12 anni o a particolari categorie di età e comunque farne un uso improprio;
- h) tenere comportamenti e svolgere attività che, anche se non richiamate nel presente articolo, impediscano alla collettività di fruire liberamente delle attrezzature collocate nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o ad uso pubblico;



- i) collocare attrezzature, strutture e piante comunque non autorizzate dal Comune;
- l) procurare molestie alla fauna sia stanziale che migrante.

In riferimento al Parco denominato “Lago Mulino”, si rimanda al vigente regolamento comunale dello stesso che ne determina l’uso e la fruizione.

### **TITOLO III - NORME DI TUTELA DEL PATRIMONIO**

#### ***Art. 14: Patrimonio pubblico e arredo urbano***

1. Per arredo urbano si intende tutto ciò che viene utilizzato al fine di valorizzare e/o migliorare esteticamente o comunque rendere migliore la fruibilità dello spazio urbano.
2. Salvo quanto previsto dagli articoli 635, 639 e 733 del codice penale, è vietato compiere atti che arrechino in qualsiasi modo danno ai beni del patrimonio pubblico e all’arredo urbano. E’ altresì vietato spostare dal luogo di originaria ubicazione tutti gli elementi di arredo urbano o altri oggetti o cose appartenenti al patrimonio comunale, senza autorizzazione dell’Ufficio Tecnico Comunale.
3. E’ inoltre vietato accedere alle aree interne delle proprietà comunali, quando espressamente vietato da apposita segnaletica, eccetto per le persone espressamente autorizzate dai competenti uffici comunali.
4. La sosta dei veicoli è vietata su aree pubbliche verdi o aree attrezzate con giochi, nonché nelle aiuole comunali, fatta eccezione per i veicoli autorizzati dall’ufficio competente.

#### ***Art. 15: Accesso alle strutture sportive pubbliche***

1. Sono vietati l’ingresso e l’uso delle strutture sportive pubbliche e delle aree di loro pertinenza, se non accedendo dalla biglietteria e con l’autorizzazione del personale responsabile, fatto salvo quanto eventualmente previsto con convenzioni o concessioni d’uso.
2. L’ingresso e l’uso delle strutture pubbliche non custodite, e delle aree di loro pertinenza, è consentito negli orari e con le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale.
3. Alle strutture sportive pubbliche si applicano, per quanto compatibili, i divieti di cui ai precedenti artt. 13 e 14.
4. Oltre alla sanzione principale, chiunque violi il precedente comma, sarà immediatamente allontanato dall’impianto.

### **TITOLO IV - NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI**

#### ***Art. 16: Del decoro dei fabbricati, delle aree nonché di pertinenze e manufatti in genere***

1. Fatto salvo quanto previsto dal vigente regolamento edilizio comunale e dall’art. 677 del C.P., i proprietari hanno l’onere di mantenere in stato di efficienza e decoro le facciate degli edifici nonché porte, inferriate, serrande, infissi, grondaie, elementi aggettanti e recinzioni di aree o immobili che si



affaccino su pubblica via o siano da essa visibili. Tutti gli immobili sfitti devono essere altrettanto mantenuti in stato decoroso e ben chiusi evitando l'accesso ad estranei, soprattutto per quei locali con accesso o visibilità dalla pubblica strada.

2. L'obbligo di mantenimento dello stato di decoro riguarda anche la parte visibile interna se non è stato provveduto ad un adeguato e decoroso oscuramento delle vetrate.
3. Le opere di demolizione di fabbricati o di parti di essi, di sistemazione di aree abbandonate o altro che possano determinare situazioni di disordine igienico-sanitario, devono essere precedute da adeguati interventi di derattizzazione.
4. E' fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo possa derivare dallo stabile stesso per la pubblica incolumità: qualora il pericolo consista nella caduta di elementi dell'edificio dall'alto, i suddetti soggetti devono provvedere al transennamento dell'area sottostante; quando questo ricade sulla pubblica via devono essere chieste ed ottenute le relative concessioni/autorizzazioni comunali. Nei casi in cui, data l'urgenza ed il pericolo per la pubblica incolumità, non vi sia possibilità di attendere il rilascio dell'atto pubblico, gli interessati procederanno alla sua messa in sicurezza previa comunicazione, anche telefonica, confermata da successiva nota scritta da rendere alla Polizia Locale entro le 24 ore successive.
5. I proprietari, locatari o concessionari sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
6. Gli stessi hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri ecc..
7. I proprietari, locatari o concessionari, compresi gli amministratori condominiali, sono responsabili della conservazione e pulizia delle parti degli edifici sulla pubblica strada o su portici di pubblico passaggio. Spetta loro la pulizia e sanificazione della pavimentazione, l'asportazione di graffiti, imbrattamenti, manifesti e volantini abusivi.
8. I cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di proprietà privata aperti all'uso pubblico dovranno essere tenuti costantemente puliti e sgombri da ogni immondizia e da qualsiasi deposito che possa cagionare umidità, cattive esalazioni o menomare la aerazione naturale.
9. E' fatto obbligo agli amministratori condominiali, apporre all'esterno dell'edificio amministrato, idonea targa, che riporti i dati dell'amministratore stesso, con relativo recapito telefonico.

Per quanto non in contrasto e non previsto nel presente articolo, si rimanda al vigente regolamento edilizio comunale.

### **Art. 17: Cautele invernali**

1. I proprietari, amministratori o conduttori di edifici a qualunque uso destinati, hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dal ghiaccio e neve i tratti di marciapiede o pista ciclopedonale, ove esistenti, antistanti le rispettive proprietà, in modo da consentire almeno il transito ai pedoni e provvedendo allo spargimento di sostanze che prevengano la formazione di ghiaccio. In assenza di marciapiede si deve ripulire l'area antistante il fabbricato per almeno un metro di profondità per l'intero fronte della proprietà e provvedere allo spargimento di sostanze che prevengano la formazione di ghiaccio;
2. Gli stessi devono tempestivamente abbattere i ghiaccioli formati su gronde, balconi, terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio sporgenti oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze sul suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.



3. Ai proprietari di piante i cui rami interessino o sporgano su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.

### **Art. 18: *Nettezza del suolo pubblico***

È vietato imbrattare o sporcare il suolo pubblico, gettare acqua, rifiuti, bucce od altri oggetti di qualsiasi specie sia nell'ambito del centro abitato che in qualsiasi luogo pubblico o privato aperto al pubblico o alla pubblica vista.

Per quanto non in contrasto e non previsto nel presente articolo, si rimanda al vigente regolamento comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili.

### **Art. 19: *Abbandono rifiuti***

1. E' vietato presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici, l'accatastamento degli stessi all'esterno.
2. E' vietato altresì all'esterno di qualsiasi struttura la collocazione di contenitori scoperti (di ogni forma natura e dimensione) ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana.
3. E' vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti e/o pericolosi. E' comunque sempre prevista la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Per quanto non in contrasto e non previsto nel presente articolo, si rimanda al vigente regolamento comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili.

### **Art. 20: *Divieto di getto di opuscoli o foglietti***

E' vietato, nelle strade, piazze o in qualunque spazio pubblico o aperto al pubblico, gettare opuscoli, foglietti, volantini e analoghi oggetti.

E' parimenti vietata l'apposizione di volantini sui parabrezza delle auto in sosta.

Delle violazioni è responsabile anche chi commissiona la distribuzione degli opuscoli, foglietti, volantini e analoghi oggetti.

## **TITOLO V - TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA**

### **Art. 21: *Ambrosia***

E' fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di aree agricole coltivate e non coltivate, ai proprietari di aree verdi urbane, private ed industriali, ai responsabili dei cantieri edili, agli amministratori di condominio a vigilare, nelle aree di propria competenza, affinché la pianta di AMBROSIA non si diffonda provvedendo allo sfalcio nei seguenti periodi:

- 1° sfalcio entro la terza settimana di luglio;
- 2° sfalcio entro la terza settimana di agosto;
- 3° sfalcio entro la seconda settimana di settembre.



Inoltre il mancato adempimento al presente articolo comporterà l'emissione di Ordinanza Sindacale Contingibile ed Urgente in materia di Sanità Pubblica, da cui l'ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa ed il taglio coattivo da parte del Comune, con successivo addebito delle spese a carico del proprietario dell'area interessata.

### **Art. 22: Misure di contrasto nei confronti del fenomeno della prostituzione**

1. E' fatto divieto in tutto il territorio comunale, di contrattare e/o concordare, prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada e/o, che per il loro atteggiamento, abbigliamento, modalità di approccio, manifestino l'intenzione di esercitare prestazioni sessuali;
2. E' fatto divieto di intrattenersi, anche solo momentaneamente, nei luoghi pubblici, spazi aperti o visibili al pubblico del territorio comunale, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o, che per il loro atteggiamento, abbigliamento, modalità di approccio, manifestino l'intenzione di esercitare prestazioni sessuali.

### **Art. 23: Prevenzione incendi ed infortuni**

1. Salvo quanto prescritto da specifiche normative, è vietato accendere fuochi o bruciare materiale di qualsiasi tipo, ad esclusione delle potature per accertati motivi fitosanitari. Tale facoltà è ammessa purché sia rispettata una distanza superiore a mt. 150 da edifici o depositi di materiale infiammabile, nonché ad una distanza superiore a mt. 100 dalla sede stradale. È vietato in ogni caso quando il vento trasporti il fumo ed i residui della bruciatura sulla sede stradale, in modo da rendere pericolosa la circolazione veicolare.
2. I fuochi devono comunque sempre essere presidiati.
3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo e limitare la visibilità in modo tale da comportare rischio per la circolazione veicolare e ciclopeditonale, è fatto obbligo di spegnerlo.  
L'uso di bracieri e griglie non è consentito su aree pubbliche, tranne che non si tratti di aree appositamente individuate; è consentito, in ambiti privati, purché non si crei molestia al vicinato, utilizzando come combustibile materiale idoneo allo scopo (legna non trattata, carbone ecc.).
4. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali od oggetti.
5. Le bocche di lupo apribili devono essere, in caso di apertura, debitamente segnalate con idonei sistemi per evitare cadute o danni a terzi.

*(Art. 59 T.U.L.P.S. - R.D. 18/06/1931 n° 773 . " È fatto divieto di fare fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e ad una distanza minore di quella in essi determinata" .*

*In mancanza di regolamenti è vietato di far fuoco nei campi e dei boschi alle stoppie prima del 15 Agosto ed ad una distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada , di paglia , di fieno , di foraggio , e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabile o combustibile .*



*Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e dei modi ed alla distanza suindicati , devono essere adottate le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui , e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento “ .*

6. - Art. 423 Codice Penale - Incendio .

7. - Art. 449 Codice Penale - Delitti colposi di danno.)

#### **Art. 24: Emissione di odori, gas, vapori e fumo**

1. E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas, nebulizzazioni, fumi, polveri, vapori ed esalazioni nocivi alla salute pubblica ovvero che arrechino disturbo ai cittadini. Per tutte le attività produttive, la produzione e diffusione di odori, gas, nebulizzazioni, fumi, vapori ed esalazioni è subordinata al rispetto delle vigenti norme in materia di igiene, sanità ed inquinamento atmosferico.
2. L'utilizzo sul territorio comunale di generatori autonomi di corrente alimentati con motore a scoppio, è consentito esclusivamente, qualora non sia possibile l'allacciamento alla rete elettrica, nei seguenti casi:
  - a) per l'alimentazione di attrezzature e/o strumenti connessi allo svolgersi di manifestazioni di durata non superiore alle 24 ore; nei mercati e nelle fiere è consentito utilizzare sorgenti di energia elettrica purché nel rispetto delle normative vigenti in materia di inquinamento acustico ed atmosferico e purché le predette siano dotate di dichiarazione di conformità alle normative vigenti in materia;
  - b) alimentazione di soccorso di qualsiasi apparato elettrico, in caso di interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica;
  - c) ogni qualvolta sia stato espressamente autorizzato su specifica richiesta presentata dall'avente titolo, per comprovate esigenze.
3. E' vietato effettuare operazioni di pulizia di stalle, porcilaie e di altri strutture che ospitano animali in numero tale da essere considerate allevamenti, dalle ore 11.00 alle ore 15.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00.

#### **Art. 25: Detenzione di materiale infiammabile**

1. E' vietato tenere accatastati allo scoperto legna, paglia e qualsiasi altro materiale infiammabile, nei cortili circondati da fabbricati per più di due lati, se non adottando le opportune cautele.
2. E' vietato costituire depositi di materiale infiammabile (legna, paglia, stracci, cartoni, combustibili ecc. ) negli scantinati, nei garage e nei solai, salvo quanto previsto della normativa vigente in materia prevenzione incendi.

#### **Art. 26: Oggetti mobili su balconi, davanzali o in esposizione su suolo pubblico**

1. Salvo il dettato dell'art. 675 c.p., gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio che si affacci su pubblica via, nonché esposti su area pubblica, devono essere adeguatamente assicurati contro il pericolo di caduta.
2. All'esterno di balconi o finestre è vietato lo stillicidio di qualunque liquido su suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio.

**Art. 27: Rami e siepi sporgenti sulla pubblica via**

1. I rami e le siepi, anche collocati nelle fioriere che si affacciano su area pubblica da proprietà private devono essere potati a cura dei proprietari, dei locatari o dei detentori a qualsiasi titolo, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio alla circolazione di pedoni e veicoli, venga occultata la segnaletica pubblica o comunque invadano le aree pubbliche.
2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore a mt. 3.00, al di sopra del marciapiede e a mt. 5.50, se sporgenti sopra la carreggiata.
3. Le siepi e le piante, anche collocate nelle fioriere, ubicate in corrispondenza di curve e intersezioni, non devono precludere o limitare la visibilità alla circolazione stradale.
4. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi immediatamente qualora siano caduti su suolo pubblico, ed essere portati negli appositi luoghi autorizzati.

**Art. 28: Segnalazioni per verniciature**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 674 del C.P., e' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate, o a tinteggiare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori. Tali operazioni devono avvenire, comunque, nel rispetto delle vigenti norme che disciplinano la materia, in particolare secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

**Art. 29: Immobili e aree dismesse**

1. Su tutto il territorio comunale è fatto obbligo a tutti i proprietari di edifici privati dismessi e di aree private scoperte dismesse, catastalmente identificati o identificabili e indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica, di provvedere alla custodia e alla manutenzione di detti stabili e aree, al fine di prevenire fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive da parte di persone senza fissa dimora nonché situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone. In particolare, è fatto obbligo ai proprietari:
  - a) di porre in atto tutti gli accorgimenti atti a precludere l'accesso indiscriminato agli stabili e alle aree scoperte;
  - b) di provvedere a tutti quei lavori di manutenzione atti a mettere in sicurezza le aree e gli edifici di cui sopra, secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia, nonché di provvedere allo smaltimento dei rifiuti eventualmente presenti al loro interno.Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento si considerano dismessi gli edifici privati, le aree scoperte, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica, che non sono più oggetto di regolare uso abitativo secondo le vigenti norme di diritto civile, urbanistico, tributario, igienico sanitario e anagrafico, ovvero al cui interno non si svolga alcuna attività agricola, produttiva, commerciale o di servizio, indipendentemente dalla loro attuale situazione giuridica e dai procedimenti in atto.
2. In caso di accertata violazione, il verbale redatto dall'organo accertatore, corredato da una relazione sullo stato dei luoghi viene trasmesso all'Ufficio Tecnico Comunale, il cui Responsabile può, ricorrendone le circostanze, intimare al trasgressore di provvedere al ripristino dei luoghi entro un congruo termine



ovvero immediatamente in presenza di situazioni di pericolo. In caso di inottemperanza può disporre d'ufficio l'esecuzione di quanto intimato con addebito delle relative spese.

### **Art. 30: Cautele nei lavori**

Nei luoghi di pubblico passaggio, cortili compresi, ed in ogni area aperta al pubblico, tutti i lavori che possono risultare pregiudizievoli per i passanti, ancorché autorizzati dall'Amministrazione Comunale devono essere svolti previo adozione di idonei ripari.

Le stesse cautele dovranno essere adottate dai titolari di negozi e di laboratori aperti verso i luoghi di pubblico passaggio in modo da impedire la fuoriuscita di schegge, faville, polveri, fumi, acqua, olio ed altro, ovvero di odori sgradevoli.

## **TITOLO VI - DELLA QUIETE PUBBLICA**

### **Art. 31: Uso di strumenti musicali**

Fatte salve le disposizioni di cui all' art. 659 C.P. è vietato l'uso degli strumenti musicali nelle pubbliche vie e piazze tra le ore 22 e le ore 8.00, salvo diversa autorizzazione dell' Amministrazione Comunale.

### **Art. 32: Rumori molesti**

È vietato nelle case produrre rumori o grida che disturbino il vicinato.

Così pure è vietato fare uso, ad eccessivo volume, di strumenti musicali ed apparecchi di diffusione del suono negli orari previsti dall'art. 38 del presente regolamento.

L'uso di tali strumenti nei negozi di vendita e negli esercizi pubblici deve essere limitato in modo che all'esterno dell'esercizio non si percepiscano suoni fastidiosi.

Chiunque per professione o mestiere sia costretto a far uso continuato di strumenti musicali o di apparecchi di diffusione di suono dovrà porre in atto tutti gli accorgimenti necessari per portare il disagio dei vicini nei limiti della tollerabilità di cui al vigente regolamento d'igiene adottato dalla locale ASL; in caso di rifiuto si procederà con ordinanza sindacale, sentito il parere dell'ASL, ad imporre l'effettuazione dei lavori di insonorizzazione.

La mancata osservanza dell'ordinanza sindacale verrà perseguita a norma di legge.

Nell'uso delle saracinesche metalliche o porte basculanti si dovranno adottare tutti gli accorgimenti o dispositivi idonei ad eliminare rumori molesti al vicinato .

Fatte salve le disposizioni del Codice della Strada in materia di divieto di circolazione dei veicoli e di limiti di velocità, a tutela della pubblica quiete e dell'incolumità dei pedoni è fatto divieto ai conducenti di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di produrre con i detti mezzi, sia di giorno che di notte, rumori molesti.

È vietato dalle ore 22.00 alle ore 08.00 fare uso di autoradio ed apparecchi simili a vettura ferma, il cui suono sia percepibile fuori dall'abitacolo, nei limiti del centro abitato ed in prossimità di abitazioni.

I pubblici esercizi che intendano eseguire musica all'aperto devono rispettare quanto imposto dalla vigente normativa sull'impatto acustico.



( *Regolamento locale di igiene dell' ASL Provincia Milano 1.*

*Art. 66 T.U. leggi di Pubblica Sicurezza - "L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi deve essere sospeso nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze del Sindaco " .*

*Art. 659 comma 2 C.P.)*

### **Art. 33: Pubblicità sonora**

La pubblicità sonora fatta con autoveicoli lungo le vie pubbliche, è consentita, previo rilascio di apposita autorizzazione comunale, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30, così come disposto dall' art. 23 del C.d.S. salvo i casi previsti dal art. 59 del Regolamento del Codice della Strada.

In ogni caso, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 1° Marzo 1991 oppure da quanto previsto dal regolamento locale di igiene, se più restrittivo.

### **Art. 34: Proprietà private - divieti**

Nei cortili comuni a diverse abitazioni è vietato compiere operazioni che rechino disturbo o molestia al vicinato nonché esercitare all' aperto mestieri rumorosi.

Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene in genere e campane. Gli impianti d'allarme sonori installati su edifici o autoveicoli percepibili all'esterno sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

- a) il segnale acustico non deve arrecare disturbo alla cittadinanza,
- b) chi impiega un sistema di allarme sonoro è tenuto a fare in modo che il medesimo si disattivi immediatamente dopo sessanta secondi e che lo stesso riprenda per la stessa durata per non più di altre due volte;
- c) congiuntamente al suo funzionamento deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante visibile dall'esterno;
- d) il suono non deve confondersi con quello prodotto dalle sirene dei mezzi di soccorso;
- e) deve essere rintracciabile il proprietario dello stabile al fine di disattivare il segnale acustico funzionante;
- f) installazione di combinatore telefonico per l'avviso dell'inserimento dell'allarme al proprietario.

### **Art. 35: Definizione e divieti su attività rumorose ed incomode**

Sono ritenute rumorose e sono vietate tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchinari o strumenti i quali producono continuamente o periodicamente vibrazioni o rumori la cui intensità superi i limiti stabiliti dalle Leggi o Regolamenti vigenti in materia.

Sono considerate incomode le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti .

È fatto divieto di far funzionare negli appartamenti motori di qualsiasi genere e specie, ad eccezione di quelli per uso domestico e di limitatissima potenza, nonché strumenti, anche normali, ma che con il loro uso arrechino molestia al vicinato.

**Art. 36: Officine e laboratori: condizioni di esercizio**

Nelle officine e laboratori siti in edifici destinati ad abitazioni civili o contigue a tali edifici, gli apparecchi o meccanismi a moto rapido, destinati ad agire per urto o che comunque producono sensibile rumore o vibrazioni, debbono impiantarsi sopra apposite piattaforme isolanti, capaci di disperdere le vibrazioni, le scosse e i contraccolpi.

**Art. 37: Attività rumorose: locali**

I locali in cui si effettuano attività rumorose o incombode devono mantenersi quanto più possibile chiusi. Per essi potrà esigersi che siano adottate tutte le cautele capaci di attutire, nei limiti del possibile, la propagazione del rumore molesto.

Il Sindaco ha facoltà di ordinare in ogni tempo l'ispezione agli esercizi di cui ai precedenti articoli e di ordinare modifiche agli impianti o la cessazione dell'attività che provoca gli inconvenienti, quando venga accertato che l'attività medesima non corrisponda alle condizioni in base alle quali la licenza venne concessa. L'esecuzione dei lavori di modificazione degli impianti di cui al comma precedente, verrà disposta con ordinanza.

Pure con ordinanza potrà essere disposta la chiusura degli esercizi per i quali sia stata accertata l'impossibilità della loro coesistenza con il rispetto della quiete pubblica.

**Art. 38: Attività rumorose: orari**

Nell'espletamento di attività lavorative l'uso di macchine e/o strumenti rumorosi od incombodi è consentito, eccetto per attività preventivamente autorizzate soltanto nei giorni feriali e nella fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 20.00. Nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere ulteriori limitazioni di orario, qualora particolari circostanze ne determinano le necessità.

Per occasionali e contingenti motivi l'Autorità Comunale potrà, volta per volta, autorizzare per iscritto deroghe all'orario come sopra stabilito, ampliando e riducendo le fasce orarie, ovvero vietando in determinate ore l'esercizio di attività rumorose od incombode.

Per quanto riguarda i mercati all'aperto valgono al riguardo le disposizioni contenute nel relativo regolamento ed eventuali ordinanze attuative.

**TITOLO VII - POLIZIA ANNONARIA****Art. 39: Commercio su aree pubbliche**

Tutti coloro che esercitano l'attività del commercio su aree pubbliche devono rispettare le seguenti prescrizioni:

1. E' vietato esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante all'interno di parchi e di giardini pubblici aperti o recintati, comprese le strade ed i viali che li attraversano;



1. Colui che effettua la vendita su aree pubbliche assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo;
3. E' vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi sorpresa.

#### **Art.40: Esposizione dei prezzi**

1. E' fatto obbligo a tutti coloro che vendono merci al minuto, la cui attività non risulti già disciplinata dal decreto legislativo 31.03.1998 n. 114 o da altre disposizioni di legge, qualora esponano prodotti nelle vetrine esterne o all'ingresso dei locali di vendita o su aree pubbliche o su i banchi di vendita ovunque collocati, di indicare il prezzo di vendita al pubblico, in modo chiaro e ben visibile, mediante l'uso di cartelli o altre modalità idonee allo scopo.
2. Qualora i prodotti esposti siano identici, è sufficiente l'uso di un unico cartello, tranne nel caso in cui la vendita sia organizzata con il sistema di vendita del libero servizio. In tale caso è obbligatoria l'esposizione del prezzo su tutte le merci esposte al pubblico.
3. Qualora i prodotti esposti siano alimentari, il venditore ha, inoltre, l'obbligo di indicare, con le modalità previste dai commi precedenti, il prezzo per unità di misura.

#### **Art. 41: Insediamento di sexy shops e vendita di riviste pornografiche**

1. I sexy shops e gli esercizi simili che pongono in vendita materiale a contenuto pornografico, dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono insediarsi ad una distanza inferiore a mt. 500, da luoghi di culto, cimiteri, scuole ed insediamenti destinati all'educazione e svago di bambini e ragazzi. La distanza è calcolata, tenuto conto del percorso più breve, fra i due punti più prossimi appartenenti alle distinte unità immobiliari.
2. E' vietato, in qualsiasi esercizio commerciale, esporre detti prodotti in luogo pubblico o visibile dall'esterno.
3. All'interno del negozio, il materiale pornografico deve essere posizionato in modo non visibile, né consultabile da parte dei minori.

#### **Art. 42: Occupazione per esposizione di merce su suolo pubblico**

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ed il regolamento locale d'igiene, è vietato, in via generale, esporre merci su suolo pubblico per fini commerciali.
2. Eventuali richieste per l'esposizione di merce in vendita, limitatamente allo spazio antistante l'esercizio commerciale, possono essere accolte purché non occupino la carreggiata, rispettino le norme che disciplinano la circolazione stradale e quelle igienico sanitarie.
3. E' vietato collocare prodotti alimentari direttamente al suolo. Le cassette di contenimento devono essere rialzate dal suolo ad un'altezza non inferiore a m. 0.50.
4. E' possibile rilasciare il titolo abilitativo per l'esposizione di tavoli, sedie e simili ai titolari di pubblici esercizi purché conforme alle norme che disciplinano la circolazione stradale.



### **Art. 43: Raccolta fondi**

1. In occasione delle raccolte fondi, le persone che raccolgono i fondi devono mantenere un comportamento corretto, non devono offrire prodotti omaggio per poi richiedere insistentemente un compenso, né devono mantenere atteggiamenti molesti.
2. Chi effettua la raccolta di fondi deve essere munito, oltre che di validi documenti personali, anche di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'organizzazione, nonché di copia conforme dei documenti istitutivi dell'organizzazione per conto della quale opera.

### **Art. 44: Raccolta di indumenti, stracci, carta ed altro da parte di Associazioni o Enti Benefici**

1. La raccolta di materiali (indumenti, stracci, carta e similari) effettuata a scopo benefico ed umanitario su aree pubbliche può essere svolta esclusivamente da organizzazioni appartenenti al volontariato o all'associazionismo.
2. Qualora la raccolta sia affidata dalle suddette organizzazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega in originale, firmata dal responsabile dell'organizzazione promotrice.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito, oltre che dei validi documenti personali, anche di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'organizzazione.

### **Art. 45: Suonatori ambulanti e girovaghi**

1. I mendicanti, i suonatori ambulanti e gli esercenti i mestieri girovaghi non possono rimanere nei pressi degli uffici pubblici, scuole, caserme, luoghi di culto durante le funzioni religiose, ospedali, case di riposo, cliniche, ambulatori ed in altri luoghi dove possano recare disturbo a chi lavora, studia o necessita comunque di quiete, ovvero negli incroci e in tutte le situazioni in cui possano arrecare disturbo o intralcio alla viabilità.
2. Gli stessi non possono soffermarsi nello stesso posto per più di 60 minuti o sostare successivamente a meno di duecento metri dal luogo della sosta precedente senza, tuttavia, arrecare pregiudizio alla circolazione stradale.

## **TITOLO VIII - CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI O ADDOMESTICATI**

### **Art. 46: Custodia e tutela**

1. Salvo il dettato dell'art. 672 C.P., i proprietari o i possessori di animali devono garantire le condizioni igienico sanitarie e di decoro del luogo in cui gli animali vivono, vigilando, altresì, affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo o danno al vicinato.
2. Chiunque detiene ed utilizza animali è tenuto ad accudirli ed alimentarli ed è responsabile della loro salute, assicurando loro le necessarie cure sanitarie. Il privato che detenga animali deve garantire la



massima pulizia degli stessi, delle aree dove essi vivono, al fine di prevenire pericoli per la salute pubblica, evitare che producano cattivi odori e fastidio al vicinato.

3. E' vietato detenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano della loro salute.
4. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo dovranno prendere ogni precauzione possibile, per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi.
5. E' vietato:
  - a) consentire che gli animali, con deiezioni solide, sporchino i portici, i marciapiedi, gli spazi dei pubblici giardini o altri spazi pubblici in uso alla collettività; nel caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia, devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
  - b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche;
  - c) lasciare vagare gli animali su aree pubbliche, ad eccezione delle aree appositamente delimitate;
  - d) esercitare l'apicoltura nel centro abitato;
  - e) condurre a pascolare bestiame di qualunque genere lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade;
  - f) il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previo rilascio del titolo abilitativo da parte della Polizia Locale;
  - g) gli animali, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

#### ***Art. 47: Detenzione di cani all'interno di cortili e/o giardini privati***

1. Chiunque detenga un animale da affezione, deve ottemperare a tutte le norme di legge che ne regolamentano il possesso e la detenzione, osservare le comuni norme d'igiene generale nel rispetto della collettività sociale e condominiale.
2. E' possibile detenere animali, purché l'utilizzo e le condizioni igieniche, siano tali da non recare disturbo di ogni genere al vicinato o cattivi odori.
3. In centro abitato, i proprietari/detentori dovranno evitare che i cani con il loro continuo abbaiare, o prolungati latrati, e/o guaiti, arrechino disturbo al vicinato o alla quiete pubblica.
4. I recinti per la detenzione degli animali devono essere di dimensioni adeguate alla razza ed al numero.
5. Ogni animale deve avere a disposizione un riparo rialzato dal suolo, chiuso su almeno 3 lati, oltre al tetto ed al pavimento, in maniera di consentire allo stesso di proteggersi dalle intemperie. Il ricovero (cuccia) deve essere dimensionato alla taglia ed alle caratteristiche della razza dell'animale.
6. La presenza di cani di grossa taglia dovrà essere segnalata con un apposito cartello posto all'ingresso della proprietà. Le recinzioni verso la pubblica via dovranno impedire la fuoriuscita anche parziale del cane, in modo tale da evitare qualsiasi situazione di pericolo, molestia o turbamento per i passanti.

#### ***Art. 48: Circolazione dei cani***

1. Sul suolo pubblico i cani devono essere condotti al guinzaglio. Per i cani di grossa taglia, in qualunque luogo pubblico essi vengano condotti, fermo restando l'utilizzo del guinzaglio, i proprietari hanno l'obbligo di portare con sé la museruola, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali. E' sempre obbligatorio l'uso della museruola per tutti i cani il cui comportamento possa essere considerato pericoloso. Potranno essere lasciati senza guinzaglio e museruola i cani condotti in spazi



debitamente segnalati e circoscritti (se individuati dall'Amministrazione Comunale), i cani da caccia, nei soli momenti in cui vengano utilizzati per tale scopo o addestrati a tale fine, purché non arrechino disturbo o molestia alle persone, i cani delle Forze di Polizia quando siano utilizzati per servizio ed i cani appositamente addestrati quando impegnati in operazioni di soccorso.

2. E' fatto obbligo agli accompagnatori di cani nelle aree aperte al pubblico:
  - a) di avere, al seguito, idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni del cane;
  - b) di provvedere alla totale immediata asportazione delle deiezioni lasciate dai cani, con successivo corretto smaltimento;
3. I conduttori dei cani devono essere sempre in grado di controllare il proprio animale, anche se al guinzaglio, in caso contrario devono obbligatoriamente condurre i propri cani muniti di museruola perfettamente indossata.
4. I proprietari dei cani devono vigilare affinché il conduttore rispetti le direttive previste dal presente regolamento e gli stessi sono responsabili in modo solidale per eventuali danni causati a persone o cose. Inoltre sono responsabili in solido per le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

#### **Art. 49: Aree attrezzate per permettere l'attività motoria dei cani.**

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela dell'incolumità pubblica, nelle aree appositamente destinate e delimitate, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario e/o dell'accompagnatore, ai quali fanno capo le responsabilità così come previsto dal Codice Civile.
2. I cani di indole mordace di qualsiasi razza e dimensione devono avere indossata la museruola.
3. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari dei cani od a chiunque li accompagni di essere munito di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni, di raccogliere le deiezioni del proprio cane e di depositarle negli appositi contenitori collocati nell'area.

#### **Art. 50: Volatili e stalle**

1. Il governo e la pulizia delle gabbie d'uccelli deve essere effettuato in modo che mangimi ed escrementi non si riversino sui balconi o davanzali sottostanti o sul suolo pubblico.
2. I pollai e le conigliere devono essere aerati e mantenuti puliti; non debbono comunque arrecare disturbo al riposo e alla quiete delle persone. Sarà ammesso solo un numero di capi limitato all'uso familiare e comunque a distanza dalle abitazioni limitrofe non inferiore a m. 10. Il proprietario del pollaio o della conigliera deve provvedere allo smaltimento dei prodotti di rifiuto rispettando le normative vigenti.
3. E' fatto obbligo ai titolari degli insediamenti produttivi che lavorano materiali quali vinacce, cereali e similari il cui stoccaggio all'esterno può fungere da richiamo per un elevato numero di volatili ed insetti, di adottare tutti gli accorgimenti di tipo passivo necessari ad evitare che ciò si verifichi.
4. I recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e quando non abbiano pavimento impermeabile devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami; tali recinti all'aperto devono essere ubicati ad una distanza minima dalle abitazioni di 50 metri.  
Per le stalle esistenti è ammessa la costruzione di recinti all'aperto alla distanza minima di 25 metri dalla eventuale abitazione.



5. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione delle sanzioni accessorie della cessazione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
6. Il responsabile dell'Ufficio tecnico Comunale, a seguito dell'accertamento della violazione di cui al comma 3, può intimare, con proprio provvedimento, l'adozione degli accorgimenti tecnici idonei a impedire lo stazionamento dei volatili sugli immobili e la penetrazione al loro interno secondo quanto prescritto dal regolamento locale di igiene.

### **Art. 51: Divieto di introduzione animali nei locali di produzione, vendita e somministrazione di alimenti e bevande**

1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento locale d'igiene, l'esercente ha la facoltà di escludere l'accesso degli animali nei locali di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, mentre ha l'obbligo di escluderne l'accesso nei locali di produzione di alimenti e bevande.
2. L'esercente di locali di cui al comma precedente, ha l'obbligo di applicare in modo ben visibile su ogni accesso pubblico l'avviso indicante il divieto di introdurre animali, sia quando il divieto è obbligatorio sia quando eserciti la facoltà di vietarne l'accesso.
3. E' fatto divieto a chiunque di introdurre animali nei locali di cui sopra, (nonché negli uffici pubblici, negli uffici aperti al pubblico e nei locali pubblici), ove tale divieto sia segnalato é comunque fatta eccezione per i cani guida per non vedenti e per i cani delle Forze di Polizia, quando utilizzati per motivi di servizio ed i cani appositamente addestrati quando impegnati in operazioni di soccorso.

## **TITOLO IX - ATTIVITA' AGRICOLE E TENUTA GIARDINI**

### **Art. 52: Concimazioni e diserbanti**

1. La concimazione con sostanze che esalino odori sgradevoli negli orti o giardini all'interno del centro abitato è possibile, a condizione che la stessa venga interrata immediatamente.
2. E' vietata l'eliminazione della vegetazione erbacea, arborea ed arbustiva mediante l'utilizzo del fuoco o l'impiego di diserbanti e disseccanti lungo le rive, le scarpate, i margini delle strade, i fossi di scolo, i confini poderali, fatte salve le operazioni di bonifica e pulizia operate dall'Ente pubblico o da struttura da esso delegata;
3. La violazione alle disposizioni del comma 1 comporta l'applicazione della sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi. La violazione al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

### **Art. 53: Pulizia fossati**

1. I proprietari o tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento dei terreni devono mantenere in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, i fossati, i canali di scolo e di irrigazione anche privati adiacenti le strade comunali ed interpoderali, al fine



di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità nelle strade.

2. Gli interessati devono provvedere alla pulizia dei fossati e delle condotte in cemento dal 15 marzo al 15 novembre e comunque ogni qualvolta il normale deflusso delle acque o la visibilità nelle strade vengano impediti dalla vegetazione.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

## **TITOLO X - SPETTACOLI VIAGGIANTI**

### **Art. 54: Carovane**

1. Le carovane a seguito di spettacoli viaggianti, qualora occupino a loro volta suolo pubblico, sono soggette a titolo abilitativo da parte della Polizia Locale, nonché all'obbligo di tenere l'area occupata in stato di decoro e di igiene, nonché di ripulire l'area prima del termine dell'occupazione.
2. E' fatto divieto di campeggio su tutte le strade ed aree pubbliche o aperte al pubblico del territorio comunale, con attendamenti, caravan, autocaravan e veicoli simili, ad eccezione dei casi espressamente autorizzati.
3. Nel caso di caravan, autocaravan e simili, si configura la condizione di campeggio se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:
  - a) nelle immediate vicinanze vengono svolte attività ad esso riconducibili, quali, a titolo esemplificativo: cucinare, desinare, lavare, stendere, etc.;
  - b) il veicolo:
    - poggia sul suolo, oltre che con le ruote, con altri elementi o attrezzature di stazionamento e livellamento, quali, a titolo esemplificativo, piedini retrattili, spessori, etc.;
    - emette deflussi propri, oltre quelli del propulsore meccanico;
    - occupa ed utilizza lo spazio esterno in misura eccedente l'ingombro proprio del veicolo medesimo attrezzature di qualsiasi natura, quali, a titolo esemplificativo: bombole, generatori, tende, verande, tavoli, sedie, recipienti, etc.;
    - scarica i residui organici, acque chiare e luride sul suolo pubblico;
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi e della cessazione dell'attività.

## **TITOLO XI - SANZIONI**

### **Art. 55: Sanzioni**

1. Le sanzioni saranno determinate nel loro ammontare con Deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 689/81



2. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento della Giunta Comunale nei modi e termini di cui all'art. 16, comma 2, della legge 689/81.
3. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione.
4. Qualora alla violazione di norme di regolamento conseguano danni a beni comuni, l'autore della violazione, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
5. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente la sanzione è, ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 689/81, è il Responsabile della Polizia Locale.

### ***Art. 56: Reiterazione delle violazioni***

1. In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente regolamento, quando queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività sulla base di titolo abilitativo rilasciato dal Comune o per effetto di segnalazione certificata di inizio attività, con ordinanza del responsabile del Settore comunale competente, viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo da 1 a 3 giorni in relazione alla gravità della violazione.
2. Relativamente al concetto di reiterazione si tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 8/bis della legge 689/81.
3. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

### ***Art. 57: Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ed obbligo di sospendere o cessare una determinata attività***

1. Qualora dall'accertamento di violazioni di norme del presente regolamento si riscontri l'esigenza di far fronte a situazioni tali da necessitare l'urgente rimessa in pristino dello stato dei luoghi, la sospensione o la cessazione di un'attività, l'Agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione. Questi obblighi, quando le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti nel termine di 10 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

### ***Art. 58: Sequestro cautelare e sanzione accessoria della confisca amministrativa. Custodia delle cose***

1. In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 13, 19 e 20 della L. 689/81, gli ufficiali ed agenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o



furono destinate a commettere l'infrazione e delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

2. Le cose sequestrate sono custodite presso i luoghi e con le modalità indicate nel verbale di accertamento e contestazione/notificazione della violazione.
3. Il verbale di sequestro deve essere trasmesso sollecitamente all'autorità competente che dispone con ordinanza / ingiunzione la confisca delle cose sequestrate.
4. Quando siano trascorsi i termini previsti dagli artt. 18, 19 e 20, della L. 689/81, le cose oggetto della confisca possono essere vendute. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia delle stesse. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. In luogo della vendita è possibile disporre la distruzione ovvero la devoluzione a enti o istituti di beneficenza.

### ***Art. 59: Abrogazioni ed entrata in vigore***

1. E' abrogata ogni norma che, contenuta in regolamenti ed ordinanze comunali precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, sia in contrasto con il presente.
2. Le norme del presente regolamento potranno essere successivamente derogate od integrate dalle ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del Dlgs. 18.08.2000, n. 267.
3. Il presente Regolamento dalla data di esecutività della deliberazione consigliare che lo approva.

\*\*\*\*\*